

**COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 106/32/2012**

**Svolgimento del processo.**

Da un accordo preso dall'Ufficio delle imposte e la società Caffè le Rose snc. di To. Lu. si addiveniva alla definizione del reddito imponibile per la società e di conseguenza del socio. L'Ufficio ritenendo che il versamento del socio, di quanto dovuto dalla adesione, fosse stato effettuato in ritardo, iscriveva a ruolo la differenza, tra quanto accertato con avviso di accertamento e quanto convenuto con la quota di reddito imponibile per la società, e notificava cartella di pagamento. Il contribuente ricorre la cartella, sostenendo che il ritardato versamento di quanto dovuto è dipeso da cause estranee alla sua volontà per le difficoltà di reperire il necessario finanziamento, chiede l'applicazione del principio della buona fede e del legittimo affidamento sanciti dallo Statuto del contribuente e l'annullamento dell'atto impugnato. I primi giudici ritengono che l'Ufficio abbia fondato la sua pretesa su interpretazione eccessivamente restrittiva senza tener conto né di quanto considerato nella circolare n. 65 del 28-06-01, né di quanto affermato dalla Suprema Corte con sentenza n. 10086/09. Essi accolgono il ricorso e compensano le spese.

L'appello dell'Ufficio evidenzia il contrasto con la normativa ed il consolidato orientamento della Cassazione che, nell'ipotesi di lieve ritardo nel pagamento, sostiene il permanere della validità dell'istituto. Il ritardo verificato non può neanche considerarsi lieve, essendo avvenuto oltre i 70 giorni. Fa riferimento a quanto previsto a proposito dall'art. 9 del D.Lgs. 218/97 ed insiste nel considerare che l'accertamento con adesione si perfeziona con il versamento di quanto convenuto entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo, chiede la riforma della sentenza impugnata e la conferma della cartella esattoriale.

**Motivi della decisione.**

Anche secondo questo collegio l'interpretazione dell'Ufficio appare eccessivamente restrittiva e ritiene che non abbia tenuto conto di quanto espresso sia nella circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 65 del 28-06-01 che di quanto affermato dalla Suprema Corte nella sentenza n. 10086/09.

La giustificazione apportata dal contribuente per il ritardo nel versamento di quanto dovuto, nella difficoltà di recuperare il necessario finanziamento per far fronte al pagamento, appare concreta ed accettabile.

La Commissione rigetta l'appello dell'Ufficio e conferma la sentenza impugnata. Ritiene, in considerazione che l'atto sia nato dal ritardo del contribuente, di compensare tra le parti le spese di giudizio in via equitativa.

**P.Q.M.**

La Commissione rigetta l'appello dell'Ufficio confermando la sentenza di primo grado.

Spese compensate.